



Regione Toscana

PIT con valenza di Piano Paesaggistico



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

**Atto di integrazione e modifica del disciplinare del 15 aprile 2011 inerente l'attuazione del
protocollo d'intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione
Toscana**

Il giorno 28 ottobre 2014, a Roma, presso la

Le parti sottoscrittrici

Il Sottosegretario MiBACT con delega alla In rappresentanza del MiBACT
Qualità e alla Tutela del Paesaggio

On.le Ilaria Borletti Buitoni

Il Presidente della Giunta Regionale,
Enrico Rossi

In rappresentanza della Regione Toscana

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio ratificata con legge dello Stato 9 gennaio 2006,
n.14;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e
integrazioni, di seguito denominato "Codice";

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 23 gennaio 2007 tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e la Regione Toscana, allo scopo di procedere alla elaborazione progressiva e congiunta
dello statuto e del Piano di Indirizzo Territoriale il cui valore di piano paesaggistico, ai sensi e per

Handwritten signature

1/3

gli effetti degli articoli 135 e 143, del Codice è stato riconosciuto da entrambe le parti stipulanti il Protocollo medesimo;

VISTO il disciplinare firmato in data 23 gennaio 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Toscana ed inerente l'attuazione del suddetto Protocollo d'intesa;

VISTA la delibera n. 72 del 24 luglio 2007 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale della regione Toscana (PIT);

VISTA la deliberazione n. 32 del 16 giugno 2009 con la quale il Consiglio regionale della Toscana ha adottato l'implementazione del Piano di Indirizzo Territoriale per la disciplina paesaggistica;

VISTO l'atto di integrazione e modifica del disciplinare del 23 gennaio 2007, siglato in data 24 luglio 2007, inerente l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Toscana;

VISTO l'atto di integrazione e modifica del disciplinare del 24 luglio 2007, siglato in data 15 aprile 2011, inerente l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana e finalizzato alla condivisione delle ulteriori attività necessarie alla completa elaborazione del PIT integrato secondo quanto previsto dall'articolo 143 del Codice ed a esplicitarne ulteriormente i reciproci impegni;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 538 del 27 giugno 2011 con la quale è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 per l'integrazione paesaggistica del PIT;

VISTA l'intesa siglata in data 22 ottobre 2012, tra il Ministero e la Regione Toscana, attuativa del disciplinare siglato in data 15 luglio 2011, in merito al lavoro congiunto sulle schede relative agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ex articolo 136 del Codice ai fini dell'integrazione paesaggistica del PIT;

VISTA l'Intesa siglata in data 13 dicembre 2013, tra il Ministero la Regione Toscana, attuativa del disciplinare siglato in data 15 aprile 2011, in merito al lavoro congiunto sulle aree tutelate per legge ex articolo 142 del Codice e al perfezionamento dell'Intesa del 22 ottobre 2012 relativa agli

MPew

immobili e alle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136 e 157, in base a quanto previsto dall'articolo 143, comma 1, lettera b) e c) e comma 4, lettera b) ai fini dell'integrazione paesaggistica;

VISTA l'Attestazione in merito alla conformità del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di piano paesaggistico ai disciplinari attuativi dell'Intesa tra il Ministero e la Regione Toscana, sottoscritta il 24 dicembre 2013;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana 2 luglio 2014 n. 58 con la quale è stata adottata l'integrazione paesaggistica del PIT ;

PRESO ATTO che l'art. 3 comma 3, lettera c) del disciplinare siglato in data 15 aprile 2011 stabilisce che l'elaborazione del PIT con valenza di piano paesaggistico comprende, tra le altre, le seguenti attività:

- *la definizione dei criteri di identificazione delle aree significativamente compromesse e degradate;*
- *la revisione conclusiva dei contenuti delle schede di cui alle aree e ai beni di notevole interesse pubblico con particolare riferimento (...) agli obiettivi per il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse e degradate eventualmente riconosciute all'interno di tali beni, nonché l'individuazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione di tali aree per i quali non si richiede il rilascio dell'autorizzazione di all'art. 146 dello stesso Codice, all'atto dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al PIT integrato"*

PRESO ATTO altresì che il medesimo art. 3, comma 3, lettera i) del predetto disciplinare stabilisce che l'elaborazione del PIT con valenza di piano paesaggistico comprende " *i) definizione di apposite norme regolamentari del procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della stessa pianificazione paesaggistica"*

RILEVATO che l'art. 3, commi 6, 7 e 8, del disciplinare del 15 aprile 2011 definisce la procedura per la definitiva approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'attuazione dell'art. 3, comma 3, lettera c) del predetto disciplinare relativamente alla definizione dei criteri per l'individuazione delle aree di cui all'art.

TPew

143, comma 4, lettera a) e all'individuazione degli interventi volti alla riqualificazione da effettuarsi nelle aree di cui all'art. 143, co. 4, lettera b) per i quali non si richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice, all'atto dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al PIT ;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla definizione condivisa delle norme di disciplina delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PIT di cui alla lettera i) del medesimo art. 3, comma 3, da inserirsi nella disciplina del PIT;

RITENUTA la necessità di procedere alla modifica dell'art. 3, commi 6, 7 e 8, del predetto disciplinare al fine di condividere la ridefinizione degli adempimenti necessari per la stipulazione dell'Accordo di cui all'art. 143, comma 2, del Codice e per la conclusione del procedimento di approvazione del piano;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO

1. L'elaborato di seguito riportati costituisce documento condiviso ai fini del PIT con valenza di piano paesaggistico:
 - Elenco degli interventi nelle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera b) che, in quanto volti alla riqualificazione dell'edificato esistente, non richiedono il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice (All. A);
2. Le procedure per la conformazione dei nuovi strumenti urbanistici e per l'adeguamento di quelli vigenti al PIT con valenza di piano paesaggistico, saranno disciplinate nel seguente modo:
 1. Gli enti competenti trasmettono l'atto di avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico, o dell'atto di pianificazione di settore incidente sul territorio, alla Regione e al Ministero.
 2. Conclusa la fase delle osservazioni, gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione, l'atto adottato in accoglimento delle eventuali osservazioni.
 3. La Regione convoca un'apposita conferenza di servizi invitando a partecipare il Ministero, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2. L'ente che ha adottato l'atto partecipa al fine di rappresentare i propri interessi. Il Ministero, per le parti oggetto di co-pianificazione obbligatoria ai sensi del Codice, valuta la conformazione o l'adeguamento dell'atto alle prescrizioni e alle previsioni del piano paesaggistico, nei modi e con gli effetti indicati nel comma seguente.

YDew

4 P.

4. In caso di assenza del Ministero o di espressione di una valutazione negativa nella sede procedimentale di cui al comma precedente, l'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 non comporta gli effetti di cui all'art. 146, co. 5, del Codice."
3. La procedura per l'individuazione delle aree di cui all'art. 143, co. 4, lettere a) e b) sarà disciplinata nel seguente modo:
"Atti di integrazione al PIT
 1. In base ai criteri individuati dal PIT, i comuni procedono alla ricognizione delle aree di cui all'articolo 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice e trasmettono gli atti di ricognizione alla Regione e alla Direzione Regionale dei Beni culturali.
 2. Valutati, in condivisione con gli organi ministeriali, gli atti istruttori trasmessi dai comuni in applicazione dei criteri individuati nel PIT, la Giunta regionale adotta l'atto di integrazione e procede alla sua pubblicazione (ai sensi delle norme della legge toscana di governo del territorio).
 3. La condivisione ministeriale è assicurata mediante la seguente procedura. E' convocata una conferenza di co-pianificazione composta da: per il Ministero il Direttore Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Toscana e i Soprintendenti competenti per territorio e per la Regione il responsabile del Settore Paesaggio e un funzionario della medesima struttura. In caso di consecutiva assenza a 2 riunioni, la mancata partecipazione degli organi ministeriali vale assenso.
 4. Decorsi i termini di cui al comma precedente, il Consiglio regionale approva l'atto di ricognizione che, limitatamente alle aree di riferimento, costituisce parte integrante del PIT."
4. L'adeguamento parziale degli strumenti urbanistici dei comuni agli effetti dell'art. 143, co. 4 lettere a) e b) è disciplinato dalle norme della legge toscana di governo del territorio. In ogni caso, i regimi semplificati di cui al comma citato saranno efficaci solo a seguito di valutazione positiva degli organi ministeriali territorialmente competenti.
5. In modifica ed integrazione dell'art. 3, commi 6, 7 e 8, del Disciplinare del 15 aprile 2011 il procedimento di approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico seguirà le seguenti fasi:



- la Giunta Regionale istruisce le osservazioni, procede alla formulazione delle controdeduzioni e alla conseguente eventuale modifica degli elaborati del Piano provvedendo ad acquisire la condivisione del MiBACT sulle parti per cui è dovuta;
- la Giunta Regionale e il Ministero condividono il progetto di piano, come modificato in accoglimento delle osservazioni;
- il Piano è approvato dal Consiglio Regionale;
- nel caso di modifiche apportate dal Consiglio Regionale in sede di approvazione finale sarà riaperta la fase di concertazione relativamente alle parti modificate;
- il Ministro e il Presidente della Regione sottoscrivono congiuntamente l'atto ad approvazione avvenuta.

Roma,

In rappresentanza del MiBACT, il Sottosegretario MiBACT con delega alla Qualità e alla Tutela del Paesaggio On.le Ilaria Borletti Buitoni



In rappresentanza della Regione Toscana, Il Presidente della Giunta Regionale Enrico Rossi

